

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

375 / 2020 del 03/12/2020

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL MANCATO SUPERAMENTO DEL PERIODO DI PROVA DI UNA DIPENDENTE AREU - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL MANCATO SUPERAMENTO DEL PERIODO DI PROVA DI UNA DIPENDENTE AREU - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

vista la seguente proposta di deliberazione n. 585/2020, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Gestione e Sviluppo Risorse Umane

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la determinazione del Direttore ad interim della S.C Gestione e Sviluppo Risorse Umane n. 57 del 19/10/2020 con la quale, a seguito di avviso pubblico per la copertura di n. 3 posti di operatore tecnico di cat. B per la Centrale Unica di Risposta NUE 112, è stato conferito incarico a tempo determinato della durata di tre anni a L.B. (matr. 2154) a decorrere dal 16/10/2020 con assoggettamento a periodo di prova;

VISTO che a decorrere dalla medesima data l'Azienda ha avviato il corso di formazione per i neo assunti, della durata di 1 mese, durante il quale è stata prevista una costante valutazione da parte del Responsabile della Struttura coadiuvata dai Referenti di Turno;

VERIFICATO che con nota del 02/11/2020, in considerazione dell'intero percorso formativo e dopo valutazione finale del test sostenuto da L.B. che ha dato esito insufficiente, il Coordinatore Referente ha espresso giudizio negativo in ordine al periodo di prova sostenuto da L.B.;

RICHIAMATO l'art. 58 c.2 del C.C.N.L comparto sanità sottoscritto in data 21/05/2018 che per il trattamento economico- normativo del personale con contratto a tempo determinato tra l'altro dispone:

"2. Il lavoratore assunto a tempo determinato, in relazione alla durata prevista del rapporto di lavoro, può essere sottoposto ad un periodo di prova, secondo la disciplina dell'art.25 (Periodo di prova) del presente CCNL, non superiore comunque a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata superiore. In deroga a quanto previsto dall'art. 25 (Periodo di prova), in qualunque momento del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione indicati nei citati articoli. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte e ove posto in essere dall'Azienda o Ente deve essere motivato.";

PRESO ATTO che con nota del 02/11/2020, agli atti, è stato notificato a L.B. l'esito negativo del periodo di prova sostenuto;

RITENUTO pertanto di recedere, a decorrere dal 03/11/2020, dal rapporto di lavoro con L.B., operatore tecnico di Cat. B per la Centrale Unica di Risposta NUE 112, assunto dal 16/10/2020 con contratto a tempo determinato della durata di tre anni, per mancato superamento del periodo di prova, senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, ai sensi dell'art. 25 c.2 del C.C.N.L comparto sanità sottoscritto in data 21/05/2018;

PRESO ATTO che il Proponente del Procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di dare atto del mancato superamento del periodo di prova sostenuto da L.B. (matr. 2154), dipendente AREU con la qualifica di operatore tecnico di Cat. B per la Centrale Unica di Risposta NUE 112, con contratto a tempo determinato dal 16/10/2020 della durata di tre anni;
2. di recedere dal rapporto di lavoro con L.B. a decorrere dal 03/11/2020, per mancato superamento del periodo di prova, senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, ai sensi dell'art. 25 c.2 del C.C.N.L comparto sanità sottoscritto in data 21/05/2018;
3. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio aziendale;
4. di dare atto che ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è il Dott. Andrea Albonico, Direttore ad interim della S.C Gestione e Sviluppo Risorse Umane ;
5. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).



La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi

Per il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi come da delega acquisita agli atti dell'Azienda Mare Claudio

Il Direttore Generale Alberto Zoli